

AULA 'B'



00052.09

7 GEN. 2009

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DOLL - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Oggetto

SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI LAVORO
PREVIDENZA

R.G.N. 22907/2005

Cron. 52

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Presidente - Rep.

Dott. ALESSANDRO DE RENZIS

- Consigliere - Ud. 12/11/2008

Dott. VINCENZO DI NUBILA

- Consigliere - PU

Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Consigliere -

- 7 GEN. 2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22907-2005 proposto da:

C.P.

elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato

MASINI MARIA STEFANIA, rappresentato e difeso

dall'avvocato CORRIAS PIERGIORGIO, giusta mandato a

marginie del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

2008

3389

Giemme New S.r.l.

DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
LELIO MARITATO, CORETTI ANTONIETTA, FABRIZIO
CORRERA, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al
controricorso;

- ~~controricorrente~~ -

nonchè contro

BIPIESSE RISCOSSIONI S.P.A. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 163/2005 della SEZ.DIST.CORTE
D'APPELLO di SASSARI, depositata il 24/06/2005
R.G.N. 95/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2008 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Giovanni Cantelmo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. **C.P.** con ricorso al tribunale di Nuoro del 4 gennaio 2001, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. **(omissa)** relativa al ruolo 2000/34. Premetteva che la cartella era fondata sul verbale di accertamento INPS del 30 giugno 1994 n 502 e deduceva che erroneamente nel verbale si affermava che i lavoratori **P.D.** e **M.G.** erano stati assunti rispettivamente il 12 novembre 1984 ed il 3 novembre 1984 ed iscritti nel libro matricola solo dal 1° gennaio 1985. In realtà era quest'ultima la data di inizio della prestazione e prima di allora non si erano mai recati presso la ditta per lavorare. Nel verbale si leggeva che l'opponente aveva instaurato rapporti di lavoro part-time privi della forma scritta, con conseguente richiesta, da parte dell'Istituto, della contribuzione per il lavoro a tempo pieno. Inoltre **M.G.** aveva lavorato solo per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 22 maggio 1985. Quanto ad un terzo lavoratore - **D.G.** il suo rapporto era anteriore al D.L. n. 726/1984, e cioè alla disposizione che aveva previsto il requisito della forma scritta per i contratti di lavoro a tempo parziale.

In particolare il **C.P.** sosteneva che la nullità della clausola che prevede il part-time non trasformava il rapporto in rapporto a tempo pieno.

Infine eccepiva la prescrizione del credito INPS, sia quinquennale che decennale, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.

2. Si costituivano sia l'INPS che la società Bipiessè Riscossioni.

Quest'ultima contestava esclusivamente la propria legittimazione passiva.

A sua volta l'Istituto negava il fondamento degli argomenti esposti dal **C.P.** Sosteneva che il **P.** ed il **M.** avevano iniziato a lavorare nel gennaio 1984 e che anche il **D.** sulla base delle sue stesse dichiarazioni, aveva iniziato a lavorare nel 1984. Considerava che, in difetto di forma scritta del rapporto di lavoro a tempo parziale, doveva essere corrisposta la contribuzione prevista dai contratti collettivi e su di essa dovevano essere calcolati i contributi, in base al disposto della legge n. 389/1989, anche in caso di prestazione di lavoro a tempo parziale.

3. La causa, istruita mediante produzione di documenti e con l'esame, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di **M.G.** e **P.D.** veniva decisa dal tribunale di Nuoro, che accoglieva l'opposizione, annullava la cartella e condannava in solido l'INPS e la Bipiessse Riscossioni SpA al pagamento delle spese del giudizio.

Il primo giudice, a fondamento della decisione, osservava: che il concessionario alla riscossione era litisconsorte necessario; che il credito contributivo non era prescritto, considerato che il verbale di accertamento era del 1994, e che il termine di prescrizione era pertanto decennale; che era tuttavia inapplicabile il requisito della forma scritta introdotto dall'art. 5, n. 2, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella l. n. 863 del 1984, entrata in vigore il 19 dicembre 1985, in quanto tutti i lavoratori erano stati assunti nel 1984 (Cass. n. 2340/1997 e Cass. 9724/1994).

4. Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli principali sia la Bipiessse Riscossioni — la quale ha contestato la sussistenza del litisconsorzio necessario e la condanna nelle spese del giudizio — che l'INPS.

La società Bipiessse, in relazione all'appello dell'INPS, ha anche proposto appello incidentale condizionato, riproponendo gli stessi motivi di gravame prospettati nella sua impugnazione principale.

Il Corrias ha proposto a sua volta, in relazione al solo appello dell'INPS, appello incidentale condizionato.

Le impugnazioni sono state riunite perché aventi ad oggetto la stessa sentenza

L'INPS, a sostegno dell'impugnazione, ha dedotto che erroneamente il primo giudice non aveva tenuto conto di un fondamentale dato normativo, costituito dall'art. 2 della legge n. 863/1984, che, se correttamente letto ed inteso, avrebbe dovuto condurre il tribunale a conclusioni opposte a quelle formulate con la decisione: i rapporti giuridici sorti con i decreti precedenti quello n. 726/1984, non convertiti in legge, sono stati fatti salvi da tale norma di conversione del decreto ora citato, con la conseguenza che, prevedendo detti decreti - anteriori ai contratti conclusi verbalmente dal **C.P.** con i propri dipendenti assunti a tempo parziale - la stipulazione per iscritto del contratto di lavoro a tempo parziale, con predeterminazione dei contenuti contrattuali, con riferimento sia alle mansioni che alla distribuzione dell'orario di lavoro, vi era un evidente contrasto fra l'affermazione fatta dal primo giudice e quanto risultante dal predetto dato normativo. In particolare i rapporti a tempo parziale erano tutti sorti ed

avevano avuto esecuzione sotto la disciplina dei decreti legge succedutisi sino all'entrata in vigore della citata legge. Pertanto, in difetto del requisito di forma, vi era nullità del contratto a tempo parziale, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale prevista dalla legge n. 863/1984 in punto di pagamento ridotto della contribuzione; trovava invece applicazione il regime ordinario previsto dalla legge n. 389/1989 sul minimale contributivo.

4. Con la sentenza n. 163/05 del 30 marzo 200, depositata in data 24.06.2005 e notificata il 21.07.2005, la Corte d'Appello di Cagliari, Sez. Lavoro, accoglieva l'appello proposto dall'INPS e l'appello proposto dalla Bipiessa Riscossioni SpA e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l'opposizione avverso la cartella di pagamento. Rigettava l'appello incidentale del **C.P.** Compensava per l'intero le spese dei due gradi del giudizio fra le parti.

Osservava la Corte territoriale che, anche in caso di rapporti di lavoro a termine anteriori ai decreti legge non convertiti, e rispetto ai quali dunque non si poneva un problema di forma del contratto, la contribuzione dovuta era quella prevista dall'art. 1 della legge n. 389/1989.

Infatti – ha osservato la Corte d'appello – la giurisprudenza di legittimità (Cass. 28 gennaio 2004 n. 1589; Cass., sez. un., 5 luglio 2004, n. 12269.) è nel senso che al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 - introdotta per i contratti di lavoro part-time, al fine di favorire i livelli occupazionali, e per effetto della quale si rapporta la contribuzione ai livelli retributivi per la prestazione di lavoro a tempo parziale, inferiori ai minimi di categoria previsti per le prestazioni a tempo pieno - applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi dello stesso articolo, e condizionato dalla osservanza dei prescritti requisiti formali. Deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi (art 1 DL n 338 del 1989, convertito in legge n 389 del 1989).

5. Avverso questa pronuncia il **C.P.** ha proposto ricorso per cassazione illustrato anche con successiva memoria.

L'Inps resiste con controricorso.

La società Bipiesse Riscossioni non ha svolto alcuna difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce che per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale sorti prima della legge n. 863 del 1984 doveva tenersi conto del minimale giornaliero per i giorni effettivi di lavoro. Inoltre deduce la violazione degli artt. 1 L. n. 389/89; 2, comma 2, L. n. 863/84 e 77 della Costituzione. In particolare, il ricorrente afferma che " ... l'art. 2 della legge n. 863 del 1984, nel sancire che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge ... non si riferisce agli effetti prodotti dai decreti legge non convertiti, ma agli effetti prodotti dagli atti e dai provvedimenti adottati sulla base di quei decreti legge ... ".

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989 e dell'art. 5 del d.l. n. 726, conv. in legge n. 863 del 1984, nonché vizio di motivazione. Sostiene che al contratto di lavoro part-time viziato per difetto della forma scritta non si applica comunque il minimale giornaliero previsto per il lavoro a tempo pieno.

In via subordinata eccepisce l'illegittimità costituzionale della richiamata disciplina del minimale contributivo.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c.. Sostiene il ricorrente che sarebbe mancata la prova che i lavoratori sopra indicati avessero cominciato a lavorare nel 1984.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995 per non aver i giudici di merito accolto la sollevata eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall'INPS.

2. Il quarto motivo del ricorso – che è pregiudiziale rispetto agli altri – è infondato.

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, 9° e 10° comma, legge n. 335 del 1995, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione è quinquennale dal 1° gennaio 1996, mentre è applicabile la precedente prescrizione decennale se entro il 31 dicembre 1995 siano stati compiuti

dall'istituto atti interruttivi (Cass., sez. lav., 18 giugno 2007, n. 14069). Cfr. anche Cass., sez. lav., 15 febbraio 2007, n. 3484, secondo cui la disciplina di cui all'art. 3, 9° comma, legge n. 335 del 1995 sostituisce il termine prescrizione quinquennale a quello decennale, a partire dal 1° gennaio 1996, ed il successivo 10° comma estende tale abbreviazione alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), ma fa eccezione per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore (cfr., più recentemente, Cass., sez. un., 7 marzo 2008, n. 6173, che ha affermato che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 335/95 - salvi i casi eccettuati - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996).

Nella specie la Corte d'appello ha individuato come atto interruttivo il verbale di accertamento dell'INPS del 30 giugno 1994, la cui idoneità ad interrompere la prescrizione non è stata contestata dal ricorrente. Correttamente quindi la Corte d'appello ha ritenuto decennale il termine di prescrizione.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché afferente ad accertamenti di fatto (inizio dei tre rapporti di lavoro in contestazione) devoluti ai giudici di merito che sul punto hanno argomentato in termini sufficienti e non contraddittori per motivare il convincimento secondo cui gli stessi sarebbero stati instaurati nel 1984.

Peraltro – come del resto ha puntualmente osservato la Corte d'appello – l'esito della controversia non muterebbe ove in ipotesi si considerasse che tali rapporti fossero sorti nella vigenza del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella l. n. 863 del 1984, entrato in vigore il 19 dicembre 1985, che (all'art. 5) ha introdotto il requisito della forma scritta. Infatti in mancanza di questa, opera l'ordinario regime del minimale contributivo: cfr. Cass., sez. un., 5 luglio 2004, n. 12269, secondo cui al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, 5° comma, d.l. n. 726 del 1984, convertito in l. n. 863 del 1984, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione precedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di cui all'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, convertito in l. n. 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5, 5° comma, d.l. n. 726 del 1984 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti

previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali.

La Corte costituzionale poi, con le ordinanze n. 835 e n. 1157 del 1988, ha escluso che la parificazione tra datori di lavoro i quali corrispondano diverse retribuzioni - derivante dall'applicazione del minimo retributivo imponibile non ulteriormente frazionabile - sia di per sé irrazionale o contrasti con il principio di uguaglianza, apparendo essa, al contrario, giustificata dalla preminente finalità di assicurare comunque una soglia di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale, tale da consentire la tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di solidarietà (conf. ord. n. 449 del 1999 con riferimento alla fattispecie del lavoro part-time verticale).

4. L'adesione a tale orientamento giurisprudenziale vale altresì a rigettare il secondo motivo del ricorso. Anche recentemente tale orientamento è stato ulteriormente ribadito da questa Corte: cfr. Cass., sez. lav., 5 maggio 2008, n. 11011, che ha affermato che il difetto di forma scritta prevista *ad substantiam* per la conclusione del contratto di lavoro a tempo parziale preclude ad esso, per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale. Ne consegue che va esclusa l'applicazione del particolare trattamento previdenziale previsto, con disposizioni di favore per il rapporto a tempo parziale, all'art. 5, comma undicesimo, del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984, e deve invece applicarsi il regime contributivo ordinario, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile.

In precedenza - quando non vigeva la prescrizione della forma scritta del contratto di lavoro part-time - operava il limite minimo di retribuzione giornaliera, imponibile ai fini contributivi previsto dal 1° comma dell'art. 7 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv., con modif., nella l. 11 novembre 1983 n. 638.

Solo successivamente alla stregua della disposizione speciale introdotta dall'art. 5, 16° e 17° comma, d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984 - non abrogata, né derogata, neanche implicitamente, dalla disposizione generale in materia di minimale (art. 1 d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989) - ha operato il criterio più favorevole per il datore di lavoro secondo cui per i lavoratori occupati ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, che non abbiano stipulato un contratto di

lavoro a tempo parziale nei settori quali quello dell'istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale, il limite minimo di retribuzione giornaliera, imponibile ai fini contributivi (indicato dal 1° comma dell'art. 7 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv., con modif., nella l. 11 novembre 1983 n. 638), è fissato nella misura del quattro per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, e la percentuale ridotta del minimale retributivo giornaliero si applica in ogni caso, tale dovendo considerarsi l'«orario ridotto» rispetto a quello pieno.

Nella specie, però, sarebbe applicabile l'ordinario minimale di retribuzione imponibile a fini contributivi in ragione del mancato rispetto della prescrizione della forma scritta.

5. Inammissibile è poi il primo motivo che si fonda su una circostanza di fatto – il carattere verticale dei rapporti di part-time - di cui la Corte d'appello non fa menzione nell'impugnata pronuncia e che quindi deve ritenersi che non appartenesse alla causa, in mancanza di specifica deduzione che tale circostanza fosse stata puntualmente allegata nell'atto d'appello ed immotivatamente pretermessa dalla Corte territoriale.

6. Il ricorso va quindi rigettato.

L'alternativo esito del giudizio (favorevole all'opponente in primo grado e sfavorevole in grado d'appello) può essere valutato, nella specie, come giustificato motivo per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.


PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2008

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Federico Roselli)



IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

2008 - 11/5EN/2009

IL CANCELLIERE

Giovanni Santalino